

Associazione GUARDIA RURALE AUSILIARIA
Via Eugenio Masi n.11
71121 Foggia (FG)



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Verbale di Assemblea Straordinaria del 25/03/2020

L'anno 2020, il giorno 25 del mese di Marzo alle ore 16,00 presso la sede in Via Eugenio Masim, 11 nel Comune di Foggia, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria dei Soci intervenuti, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adozione di un nuovo Statuto, onde adeguarlo ai requisiti, formali e sostanziali, nonché al dettato di cui al Decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore);
- 2) Cambio di denominazione.

E' chiamato a presiedere l'assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Turi Sergio assistito dal Segretario Sig. Totaro Michele.

Sono presenti n. 6 soci su 10 iscritti ed in particolare i signori:

Turi Sergio;

Prudente Annagrazia;

Totaro Michele;

Bruno Antonio;

De Santis Gelsomina;

Querques Alessia.

ARIENTE MARIA
SPADACCINO BRIGIDA

Il Presidente, accertata la regolare convocazione e la valida costituzione dell'assemblea, con la presenza del numero legale dei soci, dichiara aperta la riunione per deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, fa presente all'Assemblea i motivi che rendono necessaria l'adozione di un nuovo Statuto sociale ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato.

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate: detto Statuto sociale è composto di n.39 articoli e tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione sociale da: "GUARDIA RURALE AUSILIARIA" a **GUARDIA RURALE AUSILIARIA - ODV**.

Detto Statuto, così come sopra modificato, viene approvato dall'Assemblea e si allega al presente atto.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in REGIME di ESENZIONE D'IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO, AI SENSI DELL'ART.82 COMMA 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18,00 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Michele Totaro

Il Presidente Provinciale

Sergio Turi

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"GUARDIA RURALE AUSILIARIA-ODV"**

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede legale in Via EUGENIO Masi, 11 CAP-71121 (-FG--), quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione di Volontariato denominata "GUARDIA RURALE AUSILIARIA" acronimo N.O.G.R.A. (Nucleo Operativo Guardia rurale Ausiliaria) in conformità al dettato dell'art. 32 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio, ai sensi di legge. Inoltre, ove previsto, la denominazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS, a seguito della propria iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - L'Associazione "GUARDIA RURALE AUSILIARIA-ODV", acronimo N.O.G.R.A.-ODV si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'emblema della Guardia Rurale Ausiliaria è costituito da uno SPARVIERO in volo, che artiglia le saette che minacciano l'ambiente del mondo.

Finalità e attività

Art. 3 - L'Associazione è apartitica ed opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo come obiettivo prioritario la protezione e la salvaguardia ambientale, la conoscenza dell'ambiente naturale e della relativa normativa.

Pertanto l'Associazione svolge in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Art. 4 - In maniera più specifica le finalità dell'Associazione saranno perseguite attraverso azioni e progetti mirati a:

- a) Concorrere alla prevenzione dei danni ecologici, degli incendi, degli inquinamenti idrici, acustici ed atmosferici in coerenza con la normativa a tutela dell'ambiente, con le leggi che disciplinano l'attività venatoria, ittica, zoofila, agricola e industriale;
- b) Prevenire e reprimere, ai sensi delle leggi vigenti, le trasgressioni alle norme che disciplinano l'attività venatoria e la pesca, la tutela degli animali, e che sono poste a difesa del patrimonio forestale, delle bellezze naturali, delle acque pubbliche, dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché le violazioni alle prescrizioni del codice penale, della navigazione e di tutte le altre leggi speciali, regionali, le delibere provinciali, le ordinanze sindacali e delle uu.ss.ll. che, in qualsiasi modo riguardino il patrimonio naturale, vegetale ed animale e la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale della Nazione;
- c) Svolgere opera di soccorso pubblico in caso di infortuni o calamità, costituendo un apposito gruppo operante nel campo della Protezione Civile, in collaborazione con quanti sono istituzionalmente preposti a detti scopi;
- d) Organizzare appositi corsi per sensibilizzare i cittadini al rispetto per l'ambiente, formare i giovani, fin dalla scuola primaria, mediante incontri educativi e visite gratuite nei parchi, nelle oasi e nelle aree di particolare interesse naturalistico del territorio nazionale, anche in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche;
- e) Collaborare con le autorità dello Stato, Magistratura, Prefettura, Regioni, Province, Comuni, Servizio Sanitario, con gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ed i Vigili del Fuoco per concorrere agli atti richiesti per la tutela della sicurezza e dell'Ordine Pubblico, e del patrimonio ambientale e naturale;
- f) Effettuare studi, ricerche e progetti, anche su richiesta di Organismi Pubblici o Privati, instaurare opportuni rapporti in collaborazione e partecipazione con Organismi Nazionali ed Internazionali, organizzare Convegni, Spazi, Mostre, per la valorizzazione del patrimonio Rurale, Ambientale.
- g) Svolgere su ogni attività ed iniziativa atte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le Autorità sulle problematiche sociali, economiche, giuridiche relative alle attività Rurali, con pubblicazioni proprie e con l'utilizzo dei vari mezzi di informazione;
- h) Impiegare i Volontari nelle Pubbliche Manifestazioni (SAFETY & SECURITY).

I volontari potranno promuovere iniziative nel campo della sicurezza, organizzare corsi di difesa personale, anti bullismo, anti aggressione femminile e tutto quello che è previsto dalla legge „con l'ausilio di soci con comprata qualifica.

Art. 5 - Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6 - Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 7 - Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale con scadenza al 31 dicembre, il cui rinnovo deve avvenire nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 gennaio.

Art. 8 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. Tutti gli Associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11 - La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, o che tengano un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata o per mancato

versamento della quota associativa annuale, decorso il termine utile per il rinnovo.
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12 - Sono Volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e possono aderire come SOCI OPERATIVI versando una specifica quota stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13 - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 14 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Assemblea



Art. 16 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17 - L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a. r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19 - L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20 - Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli

associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 - Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo Provinciale in forma abbreviata C.D.P., è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate con un minimo di due anni di anzianità ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo Provinciale è l'organo esecutivo dell'Associazione. È convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; è eletto dall'Assemblea degli Associati e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. È convocato dal Presidente Provinciale ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario, ai quali, con esclusione della rappresentanza legale, possono essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione degli atti deliberati dall'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;



- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- Indice adunanze, convegni, ecc;
- Invia la proposta dell'assemblea Provinciale di conferimento di onoreficenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art.10;
- Istituire Sedi Operative Comunali e inviare al Consiglio Direttivo Nazionale le nomine ed i relativi responsabili, con potere di revoca.

Art. 25 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Presidente

Art. 26 - Il Presidente Provinciale è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Egli è anche il Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Provinciale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo (tre anni) ed è rieleggibile. Al Presidente Provinciale compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti nel territorio. Il Presidente Provinciale è responsabile del servizio di vigilanza sul territorio provinciale, richiede la nomina o i rinnovi per gli Operatori Verbalizzanti addetti alla Vigilanza Ittica - Venatoria- Zoofila ed Ambientale al Presidente Nazionale.

Il Presidente Provinciale in particolare:

- Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo Provinciale;
- Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Provinciale del Consiglio Direttivo Provinciale.
- È delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo Provinciale può richiedere la firma abbinata di un altro componente il Consiglio Provinciale.
- Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario e pertanto, il Vice Presidente Provinciale sostituisce il Presidente in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
- In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.



Tesoriere

Art. 27 – Il Tesoriere affianca il Presidente Provinciale nello svolgimento delle sue funzioni.

Con esclusione della rappresentanza legale, al Tesoriere potrà essere attribuito anche l'incarico di Segretario.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- tenere e aggiornare i libri contabili;
- predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Segretario

Art. 28 – Il Segretario affianca il Presidente Provinciale nello svolgimento delle sue funzioni.

Con esclusione della rappresentanza legale, al Segretario potrà essere attribuito anche l'incarico di Tesoriere.

Al Segretario spetta il compito di:

- redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci;
- curare la tempestività delle convocazioni, dell'Assemblea provinciale e del Consiglio Direttivo Provinciale;
- redigere libro associati e registro volontari.

Organo di controllo

Art. 29 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisione legale dei conti

Art. 30 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti



dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati (erogazioni liberali di associati e terzi), dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34 - Il patrimonio sociale dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per lo svolgimento dell'attività statutaria ed il conseguimento ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35 - L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee provinciali, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36 - Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 38 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

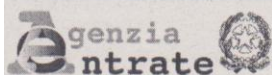
Luogo e Data

Il Presidente Provinciale

AGENZIA DELLE ENTRATE
D. R. di FOGGIA - UFFICIO FOGGIA
Allegato all'atto n. 525/39
- 2 APR 2023

Per il Direttore Provinciale
MADRIDIO ALBERTO
Fondazione Italia Sociale
(*) su carta intestata del Registro Unico Nazionale





CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 93068920714	NATURA GIURIDICA 08 - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE	
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE "GUARDIA RURALE AUSILIARA - ODV "		
TIPO ATTIVITA 949960 - ORGANIZZAZIONI PER PROMOZIONE E DIFESA DI ANIMALI E AMBIENTE		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA EUGENIO MASI 11		
C.A.P. 71121	COMUNE FOGGIA	PROV. FG

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE TRUSRG74D15D643U	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE TURI SERGIO	

DATA 25/03/2020

IL FUNZIONARIO

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT FOGGIA

"IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI"